ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA MIXER SPA -

CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE GOMMA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA CHIARA, N.6/C, LOCALITA' VILLA PRATI - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE

UNICA AMBIENTALE (AUA)

n. DET-AMB-2016-1769 del 10/06/2016

Proposta n. PDET-AMB-2016-1835 del 10/06/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante ALBERTO REBUCCI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno dieci GIUGNO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **MIXER SPA -** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE GOMMA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA CHIARA, N.6/C, LOCALITA' VILLA PRATI - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** (**AUA**) -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni:
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 22/02/2016 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2016/2034 del 23/02/2016 (pratica SinaDoc n. 7488/2016), dalla Ditta **Mixer SPA** (C.F./P.IVA 04371460728), avente sede legale e impianto di lavorazione e trasformazione gomma in Comune di Bagnacavallo, Via Chiara, n.6/C, località Villa Prati, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" Parte III Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **7488/2016**, emerge che:

- La Ditta Mixer SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 22/02/2016 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di lavorazione e trasformazione gomma svolta in Comune di Bagnacavallo, Via Chiara, n.6/C in località Villa Prati, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del DIgs n.152/2006 e smi), rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.331 del 23/05/2006, per la quale si comunica che nulla è stato modificato;
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), rilasciata con atto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 2497 del 10/11/2011 per la quale si richiede il rinnovo senza modifiche;
- l'istanza non si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui si è provveduto con nota PGRA 2016/2410 del 02/03/2016 alla sospensione dei termini del procedimento e alla richiesta di integrazioni;
- vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta (PGRA 2016/6257 del 25/05/2016;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (scolo consorziale "Fossetta a Sinistra") - PGRA 2016/5184 del 04/05/2016 -:
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (PGRA 2016/5258 del 05/05/2016), comprensivo del parere di conformità urbanistica;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Mixer SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione e trasformazione gomma, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente:

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della Ditta **Mixer SPA** (C.F./P.IVA 04371460728), avente sede legale e impianto di lavorazione e trasformazione gomma in Comune di Bagnacavallo, Via Chiara, n.6/C, località Villa Prati, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

- 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le <u>condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:</u>
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche <u>per le</u> emissioni in atmosfera:
 - l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

 Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n.
 - Costituiscono <u>modifica sostanziale</u> da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5. DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
- 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La Ditta Mixer SPA svolge attività di lavorazione e trasformazione gomma nello stabilimento sito in Comune di Bagnacavallo, Via Chiara, n.6/C, in località Villa Prati;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle fasi di lavorazione, ai silos di stoccaggio delle materie prime, al laboratorio e a un impianto di saldatura;
- Sui silos di stoccaggio delle materie prime sono installati idonei sistemi di abbattimento delle polveri;
- Nello stabilimento sono inoltre presenti impianti termici, ad uso civile, alimentati a metano.

Limiti di emissione:

I limiti di emissione che la Ditta Mixer SPA di Bagnacavallo è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

<u>PUNTI DI EMISSIONE E1/E2 – COLLETTORE PRINCIPALE (le due emissioni funzionano alternativamente e mai contemporaneamente) – </u>

Portata massima	40000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	7.5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
Sostanze	30	mg/Nmc
Organiche Volatili		

PUNTI DI EMISSIONE E3/E4/E5/E6 – SFIATI SILOS NEROFUMO

Portata massima	700	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E7/E8/E9/E10/E11/E12/E13/E14 - SFIATI SILOS CARICHE BIANCHE

Portata massima	800	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E15 - CAPPA LABORATORIO

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
1 Olveri	20	1119/141110

PUNTO DI EMISSIONE E17 – SALDATURA

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

PUNTO DI EMISSIONE E18 - ASPIRAZIONE TAMBURI ROTANTI

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

	,
UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969	
UNI EN 15058	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
UNI EN 13284-1	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10263	
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385	
ISTISAN 88/19	Determinazione delle emissioni di metalli
UNICHIM 723	
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
ISTISAN 97/35	
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio

	Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393	
UNI 10246-1	
UNI 9967	
UNI 10246-2	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
UNI EN 14791	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	
UNI 9970	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
UNI 10878	
UNI EN 14792	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCI)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldelde
UNICHIM 504	
OSHA 32	Determinazione della concentrazione di fenoli
NIOSH 2546	
UNICHIM 488	Determinazione della concentrazione di isocianati
UNICHIM 429	
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 2. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 3. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati con la esclusione delle emissioni provenienti dalle caldaie ad uso civile, dal laboratorio, dai sili di nero fumo e cariche bianche e dalla saldatura. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - Le manutenzioni che dovranno essere effettuate su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale;
 - Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati sui sili, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
 - Il consumo di filo per saldatura utilizzato, con frequenza almeno annuale.

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Condizioni

- La Ditta Mixer SPA svolge attività di lavorazione e trasformazione gomma nello stabilimento sito in Comune di Bagnacavallo, Via Chiara, n.6/C, località Villa Prati;
- Le acque reflue sono costituite dagli scarichi dei servizi igienici e dalle acque meteoriche e lo scarico avverrà secondo le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale di Fognatura o dalle leggi vigenti in materia.
- Visto l'atto di concessione n. 3-53-22, rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in data 11.05.1977, inerente lo scarico di acque industriali nel canale di scolo consorziale "Fossetta a Sinistra", provenienti dallo stabilimento in oggetto, si comunica che la concessione risulta ancora in capo al precedente proprietario dell'immobile, poiché non è mai stata presentata al Consorzio stesso, la prescritta istanza di voltura dell'atto, a seguito del cambio di proprietà dell'immobile. Si invita quindi la società a presentare nel più breve tempo possibile l'istanza di voltura dell'atto di concessione così come previsto dall'art. 13 del Regolamento per le Concessioni Precarie e le Licenze, disponibile sul sito www.bonificalugo.it > area download. Il proponente dovrà inoltre richiedere idonea variante all'atto stesso, alla luce della modifica quali/quantitativa delle acque scaricate in acque superficiali rispetto alla tipologia di refluo industriale a suo tempo autorizzato con l'atto sopracitato.


La planimetria della rete fognaria viene allegata alla presente AUA quale parte integrante e sostanziale.

Prescrizioni:

- Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico, al fine di assicurare un buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- Il pozzetto di prelevamento, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.
- Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti.
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa del regolamento di fognatura.
- Lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.

5

Planimetria della rete fognaria



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.